

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

46° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 27 MARZO 1990

Presidenza del Presidente CASSOLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria» (2042) (Risultante dalla unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e di un disegno di legge dei deputati Cerchi ed altri), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 7, 11 e passim
FOGU (PSI), relatore alla Commissione 7, 11
FORNASARI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato 7, 13
GIANOTTI, (PCI) 7, 13
MARGHERI, (PCI) 6, 7, 11 e passim

I lavori hanno inizio alle ore 16,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria» (2042), (*Risultante dalla unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cherchi ed altri*), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria» (2042), risultante dalla unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cherchi ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 22 febbraio. Ricordo che sono stati trasmessi dalle Commissioni consultate i prescritti pareri, favorevoli.

Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

(Indirizzi generali ed attività di interesse nazionale)

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con le modalità di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, ad aggiornare gli indirizzi generali della politica nazionale del settore minerario sulla base dei risultati conseguiti con gli interventi disposti dalla medesima legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni. I nuovi indirizzi di politica mineraria devono, in particolare, perseguire gli obiettivi, in vista dell'attuazione del mercato unico europeo, di elevare il grado di economicità del settore mediante l'ammodernamento, la ristrutturazione o la riconversione delle strutture minerarie esistenti sul territorio nazionale, di accrescere il livello tecnologico delle industrie minerarie, promuovendo attività di ricerca finalizzata all'innovazione dei processi e dei prodotti minerallurgici e metallurgici, e di favorire un più esteso inserimento ed una maggiore integrazione dell'industria mineraria italiana in campo internazionale, anche al fine di mantenere e di valorizzare le professionalità esistenti nel settore.

2. Entro il termine di cui al comma 1 il CIPE aggiorna l'elenco delle sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il Paese e indica, sulla base dei livelli di mineralizzazione riscontrati sul territorio nazionale e dei criteri di razionalizzazione del settore, le attività minerarie che, per il preminente valore strategico o sociale, devono

essere mantenute in fase produttiva con gli interventi di cui all'articolo 6, anche se la relativa coltivazione dia luogo a perdite di gestione.

È approvato.

Art. 2.

(Programmi quinquennali e attività sostitutive)

1. In conformità ai nuovi indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPI ai sensi dell'articolo 1 ed entro i tre mesi successivi alla relativa delibera il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio superiore delle miniere e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con i Ministri interessati, presenta al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), per l'approvazione, l'aggiornamento dei programmi quinquennali relativi alle iniziative per la ricerca di base, per la ricerca operativa e per la promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel settore minerario.

2. Al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate da processi di ristrutturazione del comparto minerario il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e, per quanto di competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate, fissa gli indirizzi di coordinamento delle iniziative da intraprendere da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici; delibera il programma speciale di promozione di nuove attività produttive nel quale sono indicate le iniziative imprenditoriali da attuare ed impartisce direttive all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) anche per una azione di promozione, di consulenza e di assistenza da svolgere nelle predette aree in favore degli operatori privati, delle cooperative e dei loro consorzi; approva progetti speciali di insediamento di nuove attività produttive, presentati da soggetti pubblici o privati, anche congiuntamente, da ammettere in via prioritaria agli interventi di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41.

3. Il CIPI, altresì, ripartisce la autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 in modo che una quota non inferiore al 40 per cento delle disponibilità complessive venga destinata agli interventi per le attività sostitutive di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41.

A questo articolo sono stati presentati dal relatore i seguenti emendamenti:

Il secondo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessata da processi di ristrutturazione del comparto minerario il

CIPI, su proposta del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto, per quanto di competenza, con i Ministri delle partecipazioni statali e per egli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate, fissa gli indirizzi di coordinamento delle iniziative da intraprendersi da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici; delibera il programma speciale di promozione di nuove attività produttive nel quale sono indicate le iniziative imprenditoriali da attuare ed impartisce direttive dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI) per un'azione di promozione, di consulenza e di assistenza da svolgere nelle predette aree in favore dei soggetti che intraprendono attività sostitutive ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge».

Al terzo comma dell'articolo 2 dopo le parole «articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41» «sono aggiunte le seguenti: «come modificato dall'articolo 3 della presente legge».

Metto ai voti il primo emendamento presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo insieme, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 3.

*(Modifiche ed integrazioni alle vigenti norme
per l'attuazione della politica mineraria)*

1. All'articolo 9, primo comma, lettera *a*), della legge 6 ottobre 1982, n. 752, modificato ed integrato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, la parola: «geominerari» è sostituita dalle seguenti: «geogiacimentologici, minerari, minerallurgici».

2. All'articolo 10, terzo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi, nella misura del 50 per cento del tasso ufficiale di sconto, decorrono dalla data iniziale dell'attività di produzione.».

3. All'articolo 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modalità di recupero dei pagamenti sospesi sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.».

4. All'articolo 13, secondo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, sostituito dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, le parole: «di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64».

5. L'articolo 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è abrogato.

6. All'articolo 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di promuovere e sostenere l'attività di ricerca mineraria all'estero, sulla base degli indirizzi fissati dal CIPE, possono essere concessi all'ENI, all'IRI per i minerali di interesse siderurgico, agli enti ed alle imprese minerarie di emanazione regionale di comprovata competenza nel campo della ricerca operativa, nonché alle società titolari di concessioni minerarie in attività di produzione nel territorio nazionale in possesso dei requisiti tecnici ed economici indicati dal CIPE, contributi fino al 70 per cento delle spese sostenute all'estero per:

- a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico, geostatistico e minero-minerallurgico;
- b) lavori di ricerca operativa e studi di fattibilità;
- c) opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attività di ricerca mineraria;
- d) acquisizione di partecipazioni in attività di ricerca mineraria già iniziata.

2. Possono essere concessi ai soggetti di cui al comma 1 finanziamenti agevolati fino al 70 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di miniere all'estero o quote di esse, già in attività di coltivazione, per la partecipazione in consorzi o in società che gestiscono prevalentemente attività minerarie, o per la realizzazione di programmi di investimento relativi alla coltivazione, alla preparazione e alla valorizzazione dei minerali. Il finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni, deve essere rimborsato al tasso di interesse pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, vigente alla data di emanazione del decreto di concessione. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i criteri e le modalità della revoca o il rimborso anticipato del finanziamento nei casi di cessione dell'oggetto per il quale è stato concesso il finanziamento stesso.

3. Il CIPI, con la partecipazione del Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce le priorità nella concessione dei contributi e dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2, con particolare riferimento alle esigenze di approvvigionamento delle materie prime minerarie deficitarie occorrenti all'industria di trasformazione, nonché agli obiettivi di mantenimento e di valorizzazione delle strutture scientifiche, di formazione professionale, di ricerca e produttive operanti nel settore minerario sul territorio nazionale. I contributi e i finanziamenti sono concessi, previa delibera del CIPI con la partecipazione del Ministro degli affari esteri, tenuto conto di eventuali agevolazioni concesse da organismi interna-

zionali, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere. Il decreto stabilisce anche le modalità di recupero dei contributi di cui al comma 1 in caso di esito positivo delle ricerche.».

A questo articolo è stato presentato dal relatore il seguente emendamento:

Dopo il sesto comma dell'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

«7. La legge 3 febbraio 1989, n. 41 è modificata come segue:

a) all'articolo 1, comma 1, l'ultimo periodo recante le parole «contributi in conto capitale fino al 50 per cento dell'investimento globale relativo alla realizzazione di tali attività» è sostituito dal seguente: «contributi in conto capitale fino al 25 per cento dell'investimento globale relativo alla realizzazione di tale attività e per iniziative di reimpiego della manodopera fino a 50 unità, da attuarsi in settori diversi da quelli definiti sensibili dalle disposizioni comunitarie in vigore»;

b) il secondo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: «I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, da leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, fatta eccezione per le agevolazioni previsti da organismi comunitari»;

c) il terzo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Le agevolazioni di cui al comma 1 destinate alle aree localizzate nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218 possono essere concesse fino al 50 per cento dell'investimento globale, e sino al limite del 75 per cento in caso di cumulo con le agevolazioni previste da altre leggi statali e da leggi regionali»;

8. La legge 11 gennaio 1957, n. 6, come integrata dalla legge 21 luglio 1967, n. 613, è così modificata: all'articolo 41, primo comma (composizione del Comitato tecnico per gli idrocarburi istituito presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato) dopo le parole «11) di due esperti» sono aggiunte le seguenti: «12) di un dirigente superiore tecnico e di un dirigente superiore amministrativo della Direzione generale delle miniere».

9. Alla tabella XIV - Quadro F annessa al decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1972, n. 748 le parole «dopo tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «dopo un anno».

MARGHERI. Vorrei chiedere un chiarimento al relatore. Nell'emendamento in esame, alla lettera b), si dice che i «contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, fatta eccezione per le agevolazioni previste da organismi comunitari».

Nel caso che non si faccia riferimento all'agricoltura, l'emendamento è da ritenersi accettabile; se invece si fa riferimento alle attività agricole la prima e la seconda parte dell'emendamento sono contraddit-

torie. Infatti, in materia di agricoltura, le regioni hanno competenza legislativa, per cui l'unico effetto di questo emendamento sarebbe la decadenza del contributo del 25 per cento.

La mia perplessità sorge dunque dal fatto che per alcune attività sostitutive, agricoltura e terziario, è ammesso il cumulo, mentre per altre non è ammesso. Vorrei perciò la garanzia che l'agricoltura non rientri in questo comma; in caso contrario, sarebbe opportuno specificarlo esplicitamente.

FORNASARI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Ritengo che la preoccupazione del senatore Margheri sia del tutto legittima.

MARGHERI. Se alla lettera *c)* si prevedono già tutte le attività, compresa l'agricoltura, questa non può essere esclusa nella lettera *b)*.

Chiedo perciò di voler accantonare per qualche minuto la questione, al fine di fare gli opportuni riscontri.

GIANOTTI. Vorrei anch'io chiedere un chiarimento.

Nell'emendamento al nostro esame, nei punti *a)* e *b)* si parla di contributi in conto capitale, al punto *c)* invece si parla di agevolazioni.

Desidero sapere se agevolazioni è in questo caso l'equivalente di contributi o si riferisce a qualcos'altro.

FORNASARI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Le agevolazioni sono cosa diversa dai contributi; esse, in realtà, si sommano ai contributi stessi.

PRESIDENTE. Il Governo propone di sopprimere il comma 9 dell'emendamento.

Lei, senatore Fogu, accetta la proposta del Governo?

FOGU, relatore alla Commissione. Sì, signor Presidente, accetto la proposta del Governo.

MARGHERI. Signor Presidente, riprendendo la questione dei punti *b)* e *c)* dell'emendamento all'articolo 3, si potrebbe riformulare il punto *b)* in tal senso: «i contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con le agevolazioni previste (...) escluse quelle per attività agricole».

PRESIDENTE. Senatore Fogu, lei è d'accordo con la proposta del senatore Margheri?

FOGU, relatore alla Commissione. Sì signor Presidente.

FORNASARI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del relatore, con la modifica proposta del senatore Margheri.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo insieme che, nel testo emendato e con alcune modifiche di carattere formale risulta così formulato:

Art. 3.

(Modifiche ed integrazioni alle vigenti norme per l'attuazione della politica mineraria)

1. All'articolo 9, primo comma, lettera *a*), della legge 6 ottobre 1982, n. 752, modificato ed integrato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, la parola: «geominerari» è sostituita dalle seguenti: «geogiacimentologici, minerari, minerallurgici».

2. All'articolo 10, terzo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi, nella misura del 50 per cento del tasso ufficiale di sconto, decorrono dalla data iniziale dell'attività di produzione.».

3. All'articolo 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modalità di recupero dei pagamenti sospesi sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.».

4. All'articolo 13, secondo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, sostituito dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, le parole: «di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64».

5. L'articolo 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è abrogato.

6. All'articolo 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di promuovere e sostenere l'attività di ricerca mineraria all'estero, sulla base degli indirizzi fissati dal CIPE, possono essere concessi all'ENI, all'IRI per i minerali di interesse siderurgico, agli enti ed alle imprese minerarie di emanazione regionale di comprovata competenza nel campo della ricerca operativa, nonché alle società titolari di concessioni minerarie in attività di produzione nel territorio nazionale in possesso dei requisiti tecnici ed economici indicati dal CIPE, contributi fino al 70 per cento delle spese sostenute all'estero per:

a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico, geostatistico e minero-minerallurgico;

b) lavori di ricerca operativa e studi di fattibilità;

c) opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attività di ricerca mineraria;

d) acquisizione di partecipazioni in attività di ricerca mineraria già iniziata.

2. Possono essere concessi ai soggetti di cui al comma 1 finanziamenti agevolati fino al 70 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di

miniere all'estero o quote di esse, già in attività di coltivazione, per la partecipazione in consorzi o in società che gestiscono prevalentemente attività minerarie, o per la realizzazione di programmi di investimento relativi alla coltivazione, alla preparazione e alla valorizzazione dei minerali. Il finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni, deve essere rimborsato al tasso di interesse pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, vigente alla data di emanazione del decreto di concessione. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i criteri e le modalità della revoca o il rimborso anticipato del finanziamento nei casi di cessione dell'oggetto per il quale è stato concesso il finanziamento stesso.

3. Il CIPI, con la partecipazione del Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce le priorità nella concessione dei contributi e dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2, con particolare riferimento alle esigenze di approvvigionamento delle materie prime minerarie deficitarie occorrenti all'industria di trasformazione, nonché agli obiettivi di mantenimento e di valorizzazione delle strutture scientifiche, di formazione professionale, di ricerca e produttive operanti nel settore minerario sul territorio nazionale. I contributi e i finanziamenti sono concessi, previa delibera del CIPI con la partecipazione del Ministro degli affari esteri, tenuto conto di eventuali agevolazioni concesse da organismi internazionali, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere. Il decreto stabilisce anche le modalità di recupero dei contributi di cui al comma 1 in caso di esito positivo delle ricerche.»

7. All'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o la sospensione totale o parziale dell'attività mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, anche se la sospensione dell'attività si sia verificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, ma comunque in vigenza del titolo minerario, ai titolari della concessione di coltivazione o ad altri soggetti ritenuti idonei che intraprendano attività sostitutive nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o nei comuni limitrofi, con piani di assunzione di manodopera raccordati con gli esodi, possono essere concessi, con delibera del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contributi in conto capitale fino al 25 per cento dell'investimento globale relativo alla realizzazione di tali attività e per iniziative di reimpiego della manodopera fino a 50 unità, da attuarsi in settori diversi da quelli definiti sensibili dalle disposizioni comunitarie in vigore.

2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, da leggi regionali e delle

province autonome di Trento e di Bolzano, fatta eccezione per le agevolazioni previste da organismi comunitari e per quelle relative alle attività agricole.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 destinate alle aree localizzate nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono essere concesse fino al 50 per cento dell'investimento globale, e sino al limite del 75 per cento in caso di cumulo con le agevolazioni previste da altre leggi statali e da leggi regionali.».

8. Al primo comma dell'articolo 11 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, dopo il numero 11) è aggiunto il seguente:

«12) di un dirigente superiore tecnico e di un dirigente superiore amministrativo della Direzione generale delle miniere».

È approvato.

Art. 4.

(Modifiche alla procedura di gestione delle agevolazioni)

1. Le variazioni dei programmi di investimento, ammessi ai contributi di cui agli articoli 12 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificata ed integrata dalla presente legge, di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, e di cui all'articolo 7 della presente legge, che non mutino gli obiettivi dei programmi e che non comportino aumenti della spesa complessiva, sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle more delle verifiche e dei controlli sulle spese per l'erogazione dei contributi, su domanda delle società e previa presentazione di apposita fideiussione, può liquidare fino all'80 per cento dei contributi concessi ai sensi degli articoli 9, 14 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificata ed integrata dalla presente legge, dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, nonché degli articoli 6 e 7 della presente legge e previo recupero delle anticipazioni già erogate.

3. Al fine dell'erogazione dei contributi previsti dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificata ed integrata dalla presente legge, dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, nonché dagli articoli 6 e 7 della presente legge, le spese sostenute possono essere documentate nelle forme previste dall'articolo 18, quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130.

4. Le somme che i beneficiari dei contributi sono tenuti a restituire in applicazione della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificata ed integrata dalla presente legge, e della presente legge, affluiscono su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attuazione della

politica mineraria. La riassegnazione ai capitoli di spesa è disposta con decreto del Ministro del tesoro.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, per l'espletamento degli specifici compiti previsti dagli articoli 6 e 7 della presente legge, richiedere anche nominativamente alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonché agli enti pubblici, anche economici, il comando del personale occorrente entro il numero massimo di cinque unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione dello Stato o dell'ente di appartenenza.

A questo articolo sono stati presentati dal relatore i seguenti emendamenti:

Al primo comma dell'articolo 4, dopo le parole: «all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41», sono aggiunte le seguenti: «come modificato dall'articolo 3 della presente legge».

Al secondo comma dell'articolo 4, dopo le parole: «dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41», sono aggiunte le seguenti: «come modificato dall'articolo 3 della presente legge».

Al comma 3 dell'articolo 4 dopo le parole: «dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41», sono aggiunte le seguenti: «come modificate dall'articolo 3 della presente legge».

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«6. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di politica mineraria previsti dalla presente legge, il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, previa notifica del progetto di intervento alla Commissione delle Comunità europee emana i provvedimenti di concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni, di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41 come modificato dall'articolo 3 della presente legge e di cui all'articolo 6, secondo comma, della presente legge, entro 60 giorni dalla delibera CIPI.

MARGHERI. Signor Presidente, vorrei proporre al relatore di sopprimere nel quarto emendamento, al secondo rigo del comma 6 proposto, le parole: «di politica mineraria».

FOGU, *relatore alla Commissione.* Accolgo il suggerimento del senatore Margheri.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti il terzo emendamento presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti il quarto emendamento presentato dal relatore, con la modifica proposta dal senatore Margheri.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo complesso che nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 4.

(Modifiche alla procedura di gestione delle agevolazioni)

1. Le variazioni dei programmi di investimento, ammessi ai contributi di cui agli articoli 12 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificata ed integrata dalla presente legge, di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge e di cui all'articolo 7 della presente legge, che non mutino gli obiettivi dei programmi e che non comportino aumenti della spesa complessiva, sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle more delle verifiche e dei controlli sulle spese per l'erogazione dei contributi, su domanda delle società e previa presentazione di apposita fideiussione, può liquidare fino all'80 per cento dei contributi concessi ai sensi degli articoli 9, 14 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificata ed integrata dalla presente legge, dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge nonché degli articoli 7 e 9 della presente legge e previo recupero delle anticipazioni già erogate.

3. Al fine dell'erogazione dei contributi previsti dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificata ed integrata dalla presente legge, dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, nonché dagli articoli 7 e 9 della presente legge, le spese sostenute possono essere documentate nelle forme previste dall'articolo 18, quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130.

4. Le somme che i beneficiari dei contributi sono tenuti a restituire in applicazione della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificata ed integrata dalla presente legge, e della presente legge, affluiscono su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attuazione della politica mineraria. La riassegnazione ai capitoli di spesa è disposta con decreto del Ministro del tesoro.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, per l'espletamento degli specifici compiti previsti dagli articoli 7 e 9 della presente legge, richiedere anche nominativamente alle ammini-

strazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonchè agli enti pubblici, anche economici, il comando del personale occorrente entro il numero massimo di cinque unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione dello Stato o dell'ente di appartenenza.

6. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa notifica del progetto di intervento alla Commissione delle Comunità europee emana i provvedimenti di concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni, di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge e di cui all'articolo 7, secondo comma, della presente legge, entro sessanta giorni dalla delibera del CIPI.

È approvato.

MARGHERI. Le cifre stanziare per la ricerca richiedono a mio avviso una maggiore attenzione e potrebbero essere corrette, se si indicassero i soggetti che concorrono alla ricerca, attraverso il metodo della gara.

GIANOTTI. Nell'emendamento preannunciato si parla di iniziative di ricerca operativa e di indagini al fine di trovare nuovi giacimenti. Sarebbero quindi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a disporre di queste somme per assegnarle ai ricercatori.

In ogni caso, sarebbe a mio avviso opportuno un ulteriore approfondimento della questione.

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Poichè si pongono dei problemi di copertura in relazione all'anno 1992, chiedo una sospensione della votazione del disegno di legge, al fine di verificare più puntualmente le implicazioni di natura finanziaria degli emendamenti proposti dal relatore e dal Gruppo comunista.

PRESIDENTE. Ritengo che la proposta del Sottosegretario vada accolta.

Propongo pertanto di rinviare il seguito della discussione alla seduta antimeridiana di domani.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTI. GIOVANNI LENZI